



COMUNE DI VALDOBBIADENE

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.del

Sommarario

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ..4

Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni	4
Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni	5
Articolo 4 Norme di riferimento	6
Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo	6
Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	9
Articolo 7 Istruttoria	9
Articolo 8 Conclusione del procedimento.....	10
Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione	10
Articolo 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento	11
Articolo 11 Principali obblighi del concessionario	12
Articolo 12 Revoca e modifica. Rinuncia.	12
Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	13
Articolo 14 Altre cause di decadenza	13
Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	14
Articolo 16 Subentro.....	14
Articolo 17 Rinnovo	14
Articolo 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	15

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE15

Articolo 19 Oggetto del canone	15
Articolo 20 Ambito di applicazione del canone	16
Articolo 21 Soggetto passivo.....	16
Articolo 22 Soggetto attivo.....	17
Articolo 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	17
Articolo 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	18

Articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	18
Articolo 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona	20
Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	20
Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni	21
Articolo 29 Esenzioni	22
Articolo 30 Termini per il versamento del canone	24
Articolo 31 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	25
Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità	26
Articolo 33 Rateazioni	27
Articolo 34 Rimborsi	27
Articolo 35 Mercati	28
Articolo 36 Contenzioso	28
Articolo 37 Trattamento dei dati personali.....	28
PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE	
AFFISSIONI	28
Articolo 38 Gestione del servizio.....	28
Articolo 39 Impianti di proprietà del Comune. Superfici	28
Articolo 40 Canone sul servizio affissioni.....	29
Articolo 41 Tariffe e maggiorazioni	29
Articolo 42 Riduzione del canone	29
Articolo 43 Esenzioni dal canone	30
Articolo 44 Numerazione impianti	30
Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni	30
Articolo 46 Vigilanza sanzioni amministrative	31
PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA	
32	
Articolo 47 Norme transitorie	32
Articolo 48 Entrata in vigore.....	32

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Valdobbiadene, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2
Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato. Di seguito vengono riportate alcune casistiche esemplificative
 - Autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea per lavori edili è subordinata a presentazione istanza in SUAP e necessita di parere favorevole ufficio lavori pubblici e demanio
 - Installazione insegne pubblicitarie è subordinata a presentazione istanza in SUAP, per la parte edilizia, e necessita di parere favorevole lavori pubblici ed ente proprietario
 - Autorizzazione accessi carrai è subordinata a presentazione istanza all'ufficio lavori pubblici demanio/ vigili

- Provvedimento occupazioni suolo pubblico per installazione gazebo/dehors, tende, ecc., è subordinato a presentazione istanza in SUAP per la parte edilizia, mentre per la concessione suolo pubblico l'istanza dovrà essere richiesta all'ufficio lavori pubblici demanio prioritariamente o in alternativa la procedura verrà assorbita all'interno del procedimento SUAP in tal caso i termini verranno prolungati (180gg.)
 - Autorizzazione posteggi mercatali è subordinata a presentazione istanza in SUAP, con parere Ilpp/demanio.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;
 3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
 4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
 5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
 6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
 7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al relativo regolamento

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone qualora il Comune di Valdobbadiene deliberi in tal senso.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - documentazione fotografica;
 - progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/1992, n. 495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria.

Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente o il rilascio della concessione se trattasi di occupazione suolo pubblico;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 5 Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
- 6 Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 7 Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 8 Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

- 9 La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - f) richieste di esposizione temporanea (meno di 30 gg. annui).
- 10 La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
- 11 La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, ovvero il rilascio di concessione del suolo pubblico, oltre i 90 giorni, da parte dell'ufficio demanio, il termine ai sensi dell'art 2 della legge 241/1990 e s.m.i., è elevato fino a 180 giorni fatto salvo eventuali altri adempimenti previsti. Gli enti, ciascuno per la propria competenza avranno 30gg. per esprimere parere e 90 per la definizione della concessione suolo pubblico. In alternativa il richiedente potrà acquisire i pareri dei vari enti nonché il rilascio della concessione occupazione suolo pubblico prioritariamente e presentare in SUAP la richiesta completa dei pareri, in tale fattispecie il termine è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. In caso di autorizzazione all'installazione di insegne o a strutture su suolo pubblico l'istanza verrà inoltrata al SUAP che rilascerà provvedimento amministrativo. Nel caso in cui le strutture o le occupazioni ricadano su suolo pubblico l'istanza dovrà essere corredata da idoneo titolo consistente nella concessione di suolo rilasciata dal competente ufficio demanio, in alternativa la procedura

verrà assorbita all'interno delle Sportello SUAP che inoltrerà la richiesta di concessione al suddetto ufficio che dovrà definire il rilascio della concessione entro 90 giorni.

2. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
6. L'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusioni del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione di suolo pubblico o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti

imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o

esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di prevista occupazione riportata nell'atto, nel caso di occupazione annuale, e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato entro 20 giorni dalla data del rilascio e versato contestualmente al ritiro il relativo canone;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dell'Ente da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019

6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il comune di Valdobbiadene.
2. In caso di gestione diretta la Giunta comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 296/2006.
3. Il comune di Valdobbiadene ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il comune di Valdobbiadene alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 10266 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) B) e C);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento per eccesso al metro quadrato;

- c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019, n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di

esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale non è suddiviso in zone; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019, n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
 - d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - g) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - j) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 30%.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) i passi carrai di cui all'art. 25 c.5;
 - g) le tende fisse o retrattili;
 - h) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - k) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - l) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - m) le occupazioni con portabici o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - o) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - p) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
 - q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - v) 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - w) 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - x) 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- y) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- z) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- aa) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- bb) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. L'indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- al pagamento dell'indennità;
 - alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

- L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli

effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

Articolo 35

Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837, della legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il comune di Valdobbiadene mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il comune di Valdobbiadene garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti appositamente individuati dal Comune.

Articolo 39

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 20 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 25% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Comune.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 30 ottobre 1995, nonché la delibere di applicazione delle tariffe, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 dell'8 febbraio 1996, nonché le delibere di applicazione delle tariffe, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della legge 160/2019.

Articolo 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada	Data Inizio
VIA	DELLA ZONCOLA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	VAL DE FAVERI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PONTE VECCHIO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ERIZZO	2	CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CASOLAN-BIGOLINO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEL PIAN		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	SEGA-BIGOLINO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S.GIOVANNI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAVARIE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PIOVINE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAVALIER		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAMPION		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CARTIZZE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CONSUMINA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FASAN		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	SOPRAPIANA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CALONGA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CHIODERE E MOLERE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLE RONCE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	DI GUIA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
PIAZZA	CANELLO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	SPINADE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MADEAN		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FONTANAZZE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CHIESA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	SANTO STEFANO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MENEGAZZI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	TREZIESE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FOLLO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	NUOVA-GRAVE S.STEFANO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	VETTORAZZI BISOL		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	STRADA NUOVA LOC. SACCOL		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ROCCAT E FERRARI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAPITELLO FERRARI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAMPION		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
PIAZZA	MONS.GUADAGNINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VICOLO	BELLINI		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	DELLA ROSA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MAREZIA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLE CREDE		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	25 APRILE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PADRON		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CALISELLA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	TESSERE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ERIZZO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PRA FONTANA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAMPAZZI	28	CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	EUROPA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAL DI MEZZO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MENARE'		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	VILLANOVA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ERIZZO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLE CORNA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLA CIMA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	S. PIETRO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAL VECCHIA DEL COL		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
BORGO	BERTI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	S. PIETRO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	S. PIETRO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008

Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada	Data Inizio
VIA	ERIZZO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEI MOLINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	RUJO DE ARCADE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ARCOL		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEI DELLA MORTE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	S. PIETRO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S.FRANCESCO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ROMA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CESEN		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PINETA-PIANEZZE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIALE	DELLA VITTORIA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MAZZOLINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	COMMISSARIA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
PIAZZA	MARCONI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PIVA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	UGO FOSCOLO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEI MOLINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S. MARTINO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	GUICCIARDINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S. MARTINO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CARGADOR		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	ROMA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S. ANTONIO DI PIEVE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DANTE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	GARIBALDI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLA FILANDETA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S. VENANZIO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	GARIBALDI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DELLA PACE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
PIAZZA	ROSA		CATEGORIA NORMALE	07/01/2013
STRADA	PARMESAN		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	GARIBALDI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S. GREGORIO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEI CAPUCCINI		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	GARIBALDI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	COLDEROVE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CAL DRITTA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FASOL E MENIN		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	DEL CASTAGNER		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	SOTTO MUR DI BROLO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	PONTEGGIO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	DI FUNER		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
STRADA	GUARDA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CECHELLA		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	GARIBALDI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FORO BOARIO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	FOSSADEL		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	BROLO SANTA CATERINA		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
VIA	MAZZINI		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	UGO FOSCOLO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	TRIDIK		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
PIAZZA	BIGOLINO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	RIVA BORELA	290	CATEGORIA NORMALE	05/04/2013
STRADA	DELLE MURETTE	295	CATEGORIA NORMALE	05/04/2013
STRADA	SANT'ALBERTO	300	CATEGORIA NORMALE	05/04/2013
VIA	MARTIGNAGO	305	CATEGORIA NORMALE	05/04/2013
VIA	MARCHE	310	CATEGORIA NORMALE	05/04/2013
STRADA	28	28	CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	GALEOTTA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008

Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada	Data Inizio
VIA	NARANCON		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	CIMITERO		CATEGORIA NORMALE	24/08/2009
VIA	COLDEROVE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VICOLO	COL ROER		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	NUOVA-GRAVE S.STEFANO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	MONTEGRAPPA		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VICOLO	GUARDA		CATEGORIA NORMALE	11/08/2009
LOCALITA'	S.TO STEFANO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	34	34	CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	36	36	CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	S.PELICO		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
VIA	P. KOLBE		CATEGORIA NORMALE	01/09/2008
STRADA	PROVINCIALE 32	32	CATEGORIA NORMALE	19/06/2012
VICOLO	DEI CICLAMINI		CATEGORIA NORMALE	21/02/2013
VICOLO	LONGHER		CATEGORIA NORMALE	21/02/2013
VIA	DEI FAGHER		CATEGORIA NORMALE	22/02/2013
STRADA	PROVINCIALE 152	152	CATEGORIA NORMALE	28/02/2013
VICOLO	DEL SOLE	930	CATEGORIA NORMALE	24/02/2016
VIA	MAS E CHIODARI		CATEGORIA NORMALE	22/06/2016
VIA	LEOPARDI		CATEGORIA NORMALE	20/11/2017
PIAZZA	SAN PIETRO		CATEGORIA NORMALE	20/11/2017
VIA	CENTRO LA FILANDA		CATEGORIA NORMALE	20/11/2017
STRADA	PROVINCIALE 02		CATEGORIA NORMALE	02/05/2018
PIAZZETTA	POITIERS		CATEGORIA NORMALE	15/07/2019
VIA	DELLA SALUTE		CATEGORIA NORMALE	20/08/2019
VIA	CADUTI DI NASSIRYA		CATEGORIA NORMALE	25/11/2019
VIA	PERINE		CATEGORIA NORMALE	13/01/2020

Allegato C - Elenco impianti pubblicitari.xlsx

Comune di Valdobbiadene Prot. n. 0001397 del 19-01-2021

Codice Spazio	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Consumina	bivio loc.saccol	PLANCIA A MURO	100x140	45.89196	12.020745
2	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Mirabello - San Vito	ang via garibaldi	PLANCIA A MURO	200x140	45.896372	11.967985
3	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Garibaldi - San Vito	fr civ 260	PLANCIA A MURO	200x200	45.896096	11.970263
4	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Garibaldi	fr via giaron	STEND. M.LE	200x140	45.895916	11.976309
5	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Foro boario	ang via garibaldi	STEND. B.LE	140x200x2	45.89846	11.993413
6	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	140x200	45.896136	11.998481
7	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	140x200	45.896152	11.998494
8	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.896156	11.998391
9	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.896176	11.998345
10	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.89618	11.998323
11	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.896192	11.998266
12	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	408x150	45.8962	11.998225
13	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.896212	11.998198
14	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x150	45.896236	11.998176
15	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x100	45.896244	11.998122
16	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x100	45.896252	11.998079
17	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x100	45.896276	11.998041
18	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via della pace	fr piazzale corriere	PLANCIA A MURO	400x100	45.896288	11.998014
19	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	piazzale fianco carabinieri	PLANCIA A MURO	200x140	45.89738	11.997867
20	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	piazzale fianco carabinieri	PLANCIA A MURO	200x140	45.897392	11.997893
21	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	piazzale fianco carabinieri	PLANCIA A MURO	400x140	45.897404	11.997911
22	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.8975	11.997963
23	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.897512	11.997936
24	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.897528	11.997909
25	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.89754	11.997887
26	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.89756	11.997852
27	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.89758	11.99783
28	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.8976	11.997813

Allegato C - Elenco impianti pubblicitari.xlsx

Comune di Valdobbiadene Prot. n. 0001397 del 19-01-2021

Codice Spazio	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
29	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.897612	11.997791
30	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.89762	11.997777
31	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Venanzio	fronte scuole	PLANCIA A MURO	200x140	45.897636	11.997768
32	Di fatto	Attivo	Commerciale	Strada di Ron	civ 16	PLANCIA A MURO	140x200	45.903084	11.987607
33	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	ang via zocchi	SPAZIO A MURO	280x200	45.899708	11.987904
34	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Roma	ang via strada di ron	SPAZIO A MURO	300x140	45.899744	11.987898
35	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Roma	ang via strada di ron	SPAZIO A MURO	100x200	45.899744	11.987911
36	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899588	12.000995
37	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899572	12.000978
38	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	700x100	45.899544	12.000937
39	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899496	12.000795
40	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899484	12.000776
41	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899468	12.000749
42	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	muro campo sportivo	PLANCIA A MURO	200x140	45.899424	12.000677
43	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.89914	12.000201
44	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899124	12.000144
45	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.89912	12.000117
46	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899112	12.000079
47	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899104	12.000049
48	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899096	12.000022
49	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899084	12
50	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Molini	fronte civ 38	PLANCIA A MURO	140x200	45.899072	11.999978
51	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Mazzini	fronte via caduti di nassirya	PLANCIA A MURO	200x100	45.89768	12.000413
52	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mazzini	fronte via caduti di nassirya	PLANCIA A MURO	200x100	45.897664	12.000426
53	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mazzini	fronte via caduti di nassirya	PLANCIA A MURO	200x100	45.897632	12.000439
54	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mazzini	fronte via caduti di nassirya	PLANCIA A MURO	300x100	45.897612	12.000455
55	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via San Pietro	fronte civ 45	PLANCIA A MURO	100x200	45.900628	12.018523
56	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Pietro	fr piazza s.pietro	PLANCIA A MURO	300x150	45.90072	12.018622

Allegato C - Elenco impianti pubblicitari.xlsx

Codice Spazio	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
57	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Pietro	fronte piazza s.pietro	PLANCIA A MURO	300x150	45.90072	12.018651
58	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Santo Stefano	ang via della villa	PLANCIA A MURO	200x140	45.90516	12.038582
59	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Santo Stefano	ang via della villa	PLANCIA A MURO	100x140	45.905152	12.038587
60	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Ugo Canello	ang strada di guida	STEND. B.LE	140x200x2	45.908636	12.058503
61	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Ugo Canello	ang strada di guida	STEND. B.LE	140x200x2	45.908624	12.058484
STATO DI FATTO									
Superficie Commerciale: 163,92 m² - Istituzionale: 51,80 m² - Totale disponibile: 215,72 m²									

Comune di Valdobbiadene Prot. n. 0001397 del 19-01-2021

Descrizione	Categoria Strada	Data Inizio
VIA PIVA	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1	01/01/2012
PZA MARCONI	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA SAN PIETRO	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA SAN ROCCO E CORTIVON	CATEGORIA 2	01/01/2012
PZA GUADAGNIN	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA MADONNA DELLA ROSA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VAL DEI FAVERI - ZONA IND.	CATEGORIA 3	01/01/2012
STRADA CHIESA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA RUIO D'ARCANE	CATEGORIA 2	01/01/2012
PIANEZZE	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA SAN GIOVANNI	CATEGORIA 2	01/01/2012
P.LE SAN VENANZIO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA CARGADOR DI RON	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA COLMELLO DEL COL	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA COMMISSARIA	CATEGORIA 1	01/01/2012
BORGO VAL	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIALE VITTORIA	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA ROMA	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA SALT DEI CANEVAI	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA DI SACCOL	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA VILLA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DELLA ROSA	CATEGORIA 2	01/01/2012
PZA ROSA	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA ERIZZO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA ERIZZO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA DANTE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA FOLLO	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA RIVA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA ROCAT E FERRARI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA MARTIGNAGO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA PONTEGGIO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA PONTE VECCHIO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA LIZZOR	CATEGORIA 2	01/01/2012
BORGO FURO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DELLE GRAZIE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CHIODERE E MOLERE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DEL CASTEGNER	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA MARCHE	CATEGORIA 2	01/01/2012
P.LE DONATORI-PIANEZZE	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA MADEAN -GUIA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA SAN MARTINO	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA SPINADE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DEI BERTI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA VILLANOVA	CATEGORIA 2	01/01/2012
PIAZZA RON	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA XXV APRILE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CAL VECCHIA DEL COL	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA MAZZOLINI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA ARCOL	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA ROSA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA PADRON	CATEGORIA 2	01/01/2012
PZA FORO BOARIO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA BUSE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CIMITERO	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA CIMITERO 1-23, 2-50 SANTO STEFANO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CIMITERO DAL 25 E DAL 52	CATEGORIA 3	01/01/2012
STRADA DELLE GRAVE NUOVE- SANTO STEFANO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIALE MAZZINI	CATEGORIA 1	01/01/2012

Descrizione	Categoria Strada	Data Inizio
VIA PRA' FONTANA	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA STRADA DI RON	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA PERINE AL PONTE- BORGATA DI RON	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CIMA (SAN PIETRO)	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA BURAT	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CAL DRITTA	CATEGORIA 3	01/01/2012
STRADA DI GUIA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DEI CAPUCCINI	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA CAL DI ZOC	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CORDANA	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA TABARRI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CHIODARI	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA CONSUMINA	CATEGORIA 3	01/01/2012
TERRITORIO COMUNALE	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA DEL CAROP	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA SANTO STEFANO	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA MENEGAZZI	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA CORNOLER	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA ANGELO FABBRO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DELLA FILANDETA	CATEGORIA 1	01/01/2012
STRADA CALLISEL DI FONTANA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DON VITTORIO GOMIERO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA PRA' DELL'ORTO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA ZANZAGO	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA ZOCCHI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA MAREZIA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA GARIBALDI - FORO BOARIO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA SAN VENANZIO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA DEL CANISEL	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DEL CANISEL	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA SANTA LUCIA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA GARIBALDI - FUNER	CATEGORIA 2	01/01/2012
VICOLO COL ROER	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA STIEVENAZZI	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA STRELLI	CATEGORIA 2	01/01/2012
STRADA BARBOZZA	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA P. KOLBE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 1	01/01/2013
VIA CAL PIANA	CATEGORIA 2	01/01/2013
VIA CANELLO ANGELO UGO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA RONCE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CAL DI VAL	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA DELLA PACE	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA CASOLANI	CATEGORIA 3	01/01/2012
PIAZZA MONSIGNORE ALVISE DAL ZOTTO	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA SAN FLORIANO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA CORTIVI	CATEGORIA 2	01/01/2013
VIA GIARON	CATEGORIA 2	01/01/2013
VIA DELLA CAVA	CATEGORIA 2	01/01/2014
VIA CADUTI DI NASSIRIYA	CATEGORIA 1	01/01/2014
VIA CAL PIANDRE	CATEGORIA 2	01/01/2014
STRADA AL CODOLA'	CATEGORIA 2	01/01/2014
VIA PARMESAN	CATEGORIA 1	01/01/2015
VIA SAN PELLEGRINO	CATEGORIA 2	01/01/2015
VIA FASOL E MENIN	CATEGORIA 2	01/01/2015
LUNA PARK-P.LE S. VENANZIO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA COLDEROVE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA DELLE CENTE	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA CAL SCURA	CATEGORIA 2	01/01/2012

Descrizione	Categoria Strada	Data Inizio
VIA COLTURE	CATEGORIA 3	01/01/2012
VIA MOLINI	CATEGORIA 1	01/01/2012
PZA MARCONI-ENOLOGIA VALDO EXPO	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA SILVIO PELLICO (FUNER)	CATEGORIA 2	01/01/2012
VIA AGORDIN	CATEGORIA 1	01/01/2012
VIA SOTTO IL MUR DI BROLO	CATEGORIA 2	01/02/2012
VICOLO DEI CICLAMINI	CATEGORIA 1	01/01/2001
VIA DEL POSETO E SAN GIORGIO	CATEGORIA 1	01/01/2000
VIA CAPITELLO FERRARI	CATEGORIA 3	01/01/2000
VIA VINCENZO BELLINI	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA FARA	CATEGORIA 1	01/01/2000
VIA SAN GIACOMO	CATEGORIA 3	01/01/2000
VIA DELLA MORTE	CATEGORIA 2	01/01/2017
VIA CENTRO LA FILANDA	CATEGORIA 1	01/01/2000
VICOLO DEI NONNI	CATEGORIA 1	01/01/2018
VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA CAPITELLO	CATEGORIA 2	01/01/2014
VIA DEI TRAMET	CATEGORIA 2	01/01/2014
VIA CAL DEL GROT	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA STANGHE	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA BOCASSINO	CATEGORIA 1	01/01/2000
VICOLO ZEN	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA TESSERE	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA RABOSO	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA BERNARDI	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA SAN GIORGIO	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA MESINE - BIGOLINO	CATEGORIA 2	01/01/2000
VIA DEL PIAN	CATEGORIA 2	01/01/2000